

RISPARMIO & FUTURO

Purtroppo, non ci si può opporre alla morte ... Ciao Andrea!



Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIV– N°4- 1° Aprile 2022

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXIV – N° 4- Aprile 2022

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR)**; Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 4 – APRILE 2022

<i>Dalla pet therapy alla pet economy e alla pet finance sino al pet trust</i>	03
<i>Le opportunità della legge sul sovraindebitamento parte I: la prosecuzione del mutuo ipotecario dichiarato risolto dalla banca.</i>	05
<i>Annulate cartelle di pagamento per euro 25.000,00</i>	07
<i>Cartelle dell'Agente di Riscossione: la busta di notifica è priva di sigla e firma dell'Agente postale</i>	08
<i>3° incontro con Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI)</i>	08
<i>ADUSBEF piange la perdita di un Caro Amico e di un valente gladiatore: l'Avv. Andrea DE CESARIS</i>	09
<i>Rifiuti, economia circolare, educazione ambientale, biomasse marine e impianti di desalinizzazione; la cosiddetta "Legge Salva Mare"</i>	09
EVENTI ADUSBEF NAZIONALE	10
CAMPAGNA 5 X 1000	11
NOTIZIE ADUSBEF E FINANZIAMENTI	12

**DALLA PET THERAPY
ALLA PET ECONOMY
E ALLA PET FINANCE SINO
AL PET TRUST**



La *pet therapy* non è certo un fenomeno sociale dei nostri giorni. Già nell'Inghilterra della fine del Settecento William Turk "utilizzava" varie specie di animali domestici quale terapia di autocontrollo nei pazienti con patologie psichiatriche. Nel 1875 in Francia si praticava la ippoterapia per migliorare l'equilibrio posturale. Negli anni 70 del secolo scorso, grazie soprattutto agli studi condotti da Erika Friedman, si adottò la *pet therapy* come forma innovativa di cura delle patologie cardiache e circolatorie. Si sono quindi moltiplicate nel tempo le applicazioni della *pet therapy* all'interno di una più corretta visione biocentrica della società e della sanità: cinoterapia, felinoterapia, ippoterapia, delfinoterapia e così via; fino ad arrivare oggi, in alcune regioni italiane quali la Liguria, ad una vera e propria terapia di cura dell'autismo: famiglie con figli affetti da autismo interagiscono con cani, gatti, conigli assistiti da educatori specializzati, veterinari, associazioni animaliste (in

Liguria, il progetto ha assunto l'emblematica denominazione di "Insieme si può" ed ha visto la partnership dell'Ente Regione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

In altri termini, la *pet therapy* rappresenta sia un efficace strumento terapeutico per disturbi di varia natura della sfera psichica e fisica dell'uomo, sia un potente strumento pedagogico di fatto alla portata "economica" di tutti ed in tutte le fasi della vita.

La recente pandemia da covid 19 e le conseguenti inevitabili restrizioni agli spostamenti hanno impresso una decisa accelerata al processo di convivenza empatica uomo-animale, non fosse altro al fine di superare il senso di solitudine che tali re-strizioni non possono non comportare. Secondo l'ENPA nel corso del 2020 – quindi in piena tempesta pandemica – in Italia sono stati adottati oltre 8.100 cani e 9.500 gatti. Un recente studio Euromonitor segnala che l'Italia occupa il secondo posto in Europa per aumento di animali domestici posseduti dai residenti: la stima è di più di 60 milioni di unità. Inevitabilmente, pertanto, nonostante la perdurante crisi finanziaria, la caduta del PIL e, più in generale, del reddito medio pro capite delle famiglie italiane, si spende sempre più per amici-cani, gatti, uccelli, pesci d'acquario etc. Autorevoli fonti internazionali informano che l'industria degli animali domestici, a livello globale, è cresciuta del 70% nell'ultimo decennio; il mercato che ruota intorno alla cura di essi è stimato oggi in 232 miliardi di dollari e si prevede che entro il 2027 salirà a 350 miliardi.

Ecco le ragioni per cui sono nati due neologismi: *pet economy* e *pet finance*. E, soprattutto, ecco perché investire in questo settore rappresenta oggi una delle più attraenti fonti di speculazione

finanziaria a breve/medio termine. È un comparto in cui operano gruppi e società (General Mills, Fresh Pet, Zoetis etc.) da tempo sul mercato e società quali Nestlé che grazie al cibo per animali domestici realizza più dell'11% dell'intero giro d'affari ed ha visto, di recente, crescere il valore del titolo azionario di circa il 10% (segnaliamo in proposito la nota del Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica del Veneto *“Il boom della pet economy – in un anno in borsa guadagni fino al 200%”*, rintracciabile su web).

Non c'è quindi da meravigliarsi se storiche e solide imprese internazionali produttrici di cibo, farmaci, prodotti diagnostici per animali, nonché storiche e solide compagnie assicuratrici, banche, fondi di investimento, private equity, riscontrano una imprevedibile (almeno fino a qualche decennio fa) crescita di profitti. Negli Stati Uniti si calcola che l'universo variegato del ramo assicurativo legato alla pet economy, per il 2022, si caratterizzerà per un giro d'affari intorno ai 2 miliardi di dollari. Ciò che al contrario stupisce è che la pet economy e la pet finance conoscono un forte incremento non solo nei paesi economicamente e finanziariamente c.d. “avanzati” (Europa industrializzata, Nord America, Giappone) ma altresì in paesi emergenti quali Cina e India, soprattutto grazie al c.d. e-commerce, ampiamente utilizzato per vendita/acquisto di animali o di prodotti di cura. Sono nate numerose start up (Amusi, Dog Heroes, Food for Dogs...), soprattutto sul versante della distribuzione: l'acquirente si registra sul sito web, inserisce le caratteristiche del proprio cane o gatto per poi avere da un nutrizionista veterinario consigli per l'alimentazione più adeguata o per il farmaco da utilizzare. Non solo le nuove tecnologie sono significativamente

entrate all'interno dell'articolato mondo della pet therapy – come osservato – ma si è arrivati a studiare – come sottolinea Fabiola Banfi (Milano Finanza, 19 gennaio 2019) - *“animali-robot che possano essere d'aiuto nella vita di tutti i giorni agli anziani e a persone con disabilità fisiche o mentali”*.

Nuove forme, quindi, di pet therapy.

La rilevante crescita quantitativa nell'adozione di animali da affezione, l'altrettanto significativa crescita del settore assicurativo e finanziario ad essi collegato ha, di fatto, almeno parzialmente, ampliato la sfera di azione di avvocati, commercialisti, notai. In estrema sintesi, alle tradizionali richieste di consulenza professionale per liti e controversie legate alla convivenza uomo-animale negli spazi condominiali, per reati contro animali domestici, per responsabilità di singoli veterinari, per affidamento di animali da compagnia in caso di crisi coniugali, e così via, vanno oggi ad aggiungersi nuove forme di consulenza per assicurazioni (vedasi il caso Trupanion), acquisti on line, investimenti in titoli e fondi dedicati a tale comparto (vedasi Allianz Pet Animal Wellbeing). Sono inoltre sorti nuovi istituti giuridici. Tra essi il pet trust risulta – a nostro avviso – di particolare interesse.

Si tratta di uno strumento legale innovativo (ne fa una rapida ma efficace sintesi Alessandra Pennuto in Milano Finanza, 15 ottobre 2021) diretto ad assicurare la difesa dell'animale da affezione in caso di morte o di disabilità del suo possessore (truster). Come sottolinea la Pennuto *“purché siano rispettate le quote di eredità legittima, il disponente può conferire in trust una porzione di patrimonio dedicato al mantenimento di animali da affezione, con la flessibilità di rispondere contemporaneamente anche della parte*

di beni spettante ai legittimari". Un rapporto quindi tra disponente e trustee che viene a coinvolgere la vita completa dell'animale, anche quella successiva al decesso del disponente-truster e, sotto un certo aspetto, anche quella successiva alla morte dello stesso animale; infatti *"alla morte dell'animale si può prevedere che i beni residui del fondo in trust siano destinati a cause benefiche o ad associazioni attive nella protezione degli animali..."*. È questo – a nostro avviso – un aspetto particolarmente significativo sia da un punto di vista giuridico che bioetico perché permette al disponente di mostrare, in tutta la sua interezza, l'affetto verso un essere vivente appartenente ad altra "specie" senza intaccare la possibilità di indirizzare quote più o meno ampie dell'asse ereditario a soggetti umani o istituzioni benefiche. Siamo all'interno di quel luminoso *"principio di responsabilità"* verso la vita-tutta, di esseri umani e animali, propugnata tanto dalla bioetica innanzi citata quanto dalla pedagogia (si pensi ai contributi di B. Bettelheim) o dalla filosofia (il riferimento è a pensatori del calibro di M. Buber o H. Jonas).



Avv. Patrizia MONFERRINO
Componente Direttivo Nazionale ADUSBEF
Responsabile Adusbef Liguria – Direttivo



LE OPPORTUNITA' DELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

PARTE I:

LA PROSECUZIONE DEL MUTUO IPOTECARIO DICHIARATO RISOLTO DALLA BANCA.

Uno dei problemi che assilla i risparmiatori, quando non riescono più a saldare le rate del mutuo, per la ragioni più disparate, quali perdita del lavoro, spese impreviste, malattie ecc., è sicuramente la lettera di recesso dal contratto di mutuo recapitata dal proprio Istituto di Credito.

Con tale comunicazione, la Banca chiede la restituzione di tutto quanto dovuto a quel momento comprensivo di capitale ed interessi.

Per molti consumatori, a quel punto la priorità sarà quella di cercare di recuperare il rapporto con la banca e se possibile riprendere a pagare il mutuo, cosa che non sarebbe possibile proprio perchè il contratto di mutuo è stato risolto.

La Legge del 27/01/2012 n.3, contenente *"Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"* sta offrendo tali possibilità soprattutto grazie ad alcune recenti modifiche legislative

In particolare l'Art. 8 della legge N. 3/12, che prevede: *Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, come modificato da: Decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 Articolo 4 ter (in vigore dal 25/12/2020);*

al comma 1-ter., prevede che:

"La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione

principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.

Sulla scorta di tali, modifiche sono state pronunciate le prime sentenze di omologa.

Infatti, dopo la sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2017, che ammetteva l’inserimento nel piano del consumatore solo al contratto di mutuo ipotecario non ancora risolto, si cita testualmente:

“Non esiste nella legge 3/2012 una fattispecie analoga a quella prevista dall’art. 55, comma 2, l.f. che prevede che agli effetti del concorso i debiti del fallito si considerano scaduti dalla data del fallimento ... mentre, nel caso in cui il contratto non si sia risolto e il consumatore si proponga di onorare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, la citata disposizione non osti all’omologa del piano”.

In seguito alle modifiche citate di cui all’art. 8 comma 1-ter, sono intervenute pronunce importanti quali quella del Tribunale di Bari del 27 Ottobre 2021,

Nella fattispecie trattata dal Tribunale di Bari, due coniugi presentavano un piano del consumatore, chiedendo di poter proseguire a pagare regolarmente il mutuo ipotecario contratto sulla propria abitazione, che presentava una durata residua di 27 anni – dimostrando di essere in grado di pagare le relative rate, secondo l’originario piano di ammortamento.

La banca si costituiva, opponendosi e deducendo di aver già dichiarato risolto il contratto di mutuo, a causa del mancato pagamento delle rate scadute, ed avendo già intimato ai mutuatari, la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. prima della domanda di sovraindebitamento, chiedendo di partecipare alla procedura di composizione della crisi per l’intero residuo credito del mutuo, pari ad euro 132.984,25.

Il giudice omologava la proposta ritenendo soddisfatti i requisiti di

ammissibilità, anche con riferimento al trattamento riservato al mutuo ipotecario, osservando che detta disposizione prevede la possibilità di continuare ad adempiere le obbligazioni rateali in scadenza malgrado la decadenza dal beneficio del termine invocata dalla banca, previo integrale pagamento del capitale e degli interessi già scaduti, all’uopo autorizzato dal giudice con la fissazione di un termine entro cui effettuarlo.

Il tribunale osservava in motivazione, infatti, che *“se pure in detta fattispecie il debito scaduto è comprensivo dell’intero capitale, un’ interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - volta ad evitare disparità di trattamento dipendenti dal solo comportamento del creditore che abbia o meno intimato la decadenza - induce a ritenere che, previa autorizzazione del giudice, possa riportarsi il mutuo in condizione di regolare ammortamento, sanando il solo debito relativo alle rate scadute alla data della domanda ed agli interessi, ovvero senza pregiudizio per il creditore”.*

Tale soluzione, tornerà senz’altro utile ai consumatori che si sono trovati in un momento, in cui non sono riusciti ad ottemperare ai pagamenti, subendo di conseguenza l’interruzione del rapporto, ma che sono ancora in grado di fare fronte al pagamento del pregresso e riprendere così a pagare regolarmente il proprio contratto evitando di subire un pignoramento.



Avv. Massimo CAMPANELLA
Componente Direttivo Nazionale ADUSBEF
Delegato di Roma e Civitavecchia



Annulate cartelle di pagamento per euro 25.000,00

Per una serie di cartelle di pagamento per omessi contributi Inps di cui il cliente aveva preso conoscenza tramite un estratto di ruolo, avevamo proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa.

Le sollevate eccezioni a proposito della nullità delle cartelle con conseguente maturata prescrizione quinquennale del credito erano però state accolte solo in minima parte dal Magistrato del Tribunale di Pisa. Da qui il ricorso in appello cui ha resistito l'Agente di riscossione sostenendo, fra le altre, che anche in ipotesi di nullità delle notifiche delle cartelle la prescrizione non era da considerarsi maturata non essendo decorsi 10 anni.

I giudici della Corte d'Appello di Firenze, con sentenza dell'8 febbraio 2022, nell'accogliere la nostra impugnazione e quindi riscontrare in effetti la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, hanno anche condiviso quanto da noi sostenuto a proposito del fatto che in tali casi operasse la prescrizione quinquennale e non decennale: *“Il termine di prescrizione è peraltro pacificamente quinquennale e non decennale come sostenuto da AdER in primo grado.*

E' infatti consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di durata del termine di prescrizione, che ha vagliato e respinto anche gli argomenti qui proposti da AdER, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016.

La tesi dell'ente di riscossione, secondo cui ai sensi dell'art.49 DPR 603/1973 il ruolo costituirebbe titolo esecutivo idoneo a produrre un effetto novativo del credito, è stata espressamente confutata anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

< In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizione, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. >, Cass. sez. 6 – L n. 31352/2018. < La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che l'art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito >, Cass. sez. 6 – L n. 11335/2019.

E ancora nello stesso senso Cass.14192/2021, Cass.24106/2019, Cass.10797 e n. 10799/2019, Cass.10595/2019, Cass.9293/2019, Cass. 6888/2019”.

Cartelle dell'Agente di Riscossione: la busta di notifica è priva di sigla e firma dell'Agente postale

La notifica è nulla

Una cliente, destinataria di una cartella di pagamento per omessi contributi INPS, aveva chiesto la nostra tutela.

Avevamo proposto ricorso avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa comprovando la nullità della notifica della cartella e così la prescrizione del credito, ottenendo l'accoglimento del ricorso. Ma l'Agente di Riscossione non si è dato per vinto ed ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze.

Anche davanti a tale Autorità abbiamo evidenziato l'irritualità della notifica effettuata ai sensi degli art. 60 dPR n. 600/73 art. 140 c.p.c. in quanto sulle relative buste non compariva alcuna firma, e nemmeno sigla, da parte dell'agente postale incaricato della distribuzione. Del resto, in tali casi, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è necessario che l'agente postale incaricato della distribuzione sottoscriva l'avviso di ricevimento in caso di consegna dell'atto o l'attestazione (sulla busta) di aver avvisato il destinatario assente con l'indicazione della relativa data (cfr. Cass. civ. 9552/2021 secondo cui "la mancanza di firma dell'agente postale ... rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante").

E la Corte d'Appello di Firenze ha condiviso il nostro rilievo e con sentenza del 27 gennaio 2022 ha rigettato l'appello, condannando l'Agente di riscossione alle spese di causa.



*Avv. Alberto FOGGIA
Delegato ADUSBEF di Pisa*

3° incontro con Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI)



*ROMA, 18 marzo 2022
Sala Garozzo – De Vita*

ADUSBEF piange la perdita di un Caro Amico e di un valente gladiatore

Malore fatale, choc a Grosseto per la morte dell'avvocato De Cesaris

Il legale stava male ed era andato a casa dopo un'udienza. La situazione è precipitata all'ospedale: ha avuto un'embolia polmonare

9 mar 2022



L'avvocato Andrea De Cesaris aveva 60 anni



Rifiuti, economia circolare, educazione ambientale, biomasse marine e impianti di desalinizzazione; la cosiddetta "Legge Salva Mare"

Decenni di abbandono, di mancata vigilanza e scarico incontrollato di rifiuti hanno reso gli ecosistemi acquatici al pari di siti industriali compromessi; una semplice pulizia non è più sufficiente, occorre un vero e proprio piano di bonifica.

Le "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" (cosiddetta SalvaMare) nascono proprio dalla presa di coscienza della drammaticità della situazione e si pongono "l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi" (Art. 1). Il testo legislativo coinvolge, in maniera diretta, gli operatori del settore marino risolvendo un'annosa contraddizione in materia di raccolta di rifiuti "altrui" abbandonati in mare: infatti, a causa di una lacuna legislativa, non era propriamente chiara la posizione di chi, nello svolgimento dell'attività ittica, recupera dalle acque i rifiuti prodotti e abbandonati da altri; ebbene, il semplice trasporto di tale materiale potrebbe configurare un comportamento illecito.

La Legge Salva Mare risolve questa situazione irragionevole: in primis, la legge introduce due essenziali definizioni ossia quella di "rifiuti accidentalmente pescati" identificati come i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo nonché la definizione di "rifiuti volontariamente raccolti" ossia i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Il testo prevede che i rifiuti pescati in acqua (sia in modo accidentale che volontario) vengano trasportati presso il porto di destinazione e conferiti gratuitamente presso gli impianti portuali di raccolta (Art. 2).

I rifiuti "raccolti volontariamente" sono intercettati con appositi sistemi di cattura e nell'ambito di campagne di pulizia organizzate dalle Autorità competenti o da altri soggetti promotori (Art. 3).

L'articolo 6 disciplina la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi e si inserisce in un più ampio progetto di tutela degli ecosistemi e delle risorse idriche destinate al consumo umano.

La Legge Salva Mare non si limita a regolamentare il recupero, la gestione e lo smaltimento dei materiali di scarto ma pone anche importanti misure anche per la gestione del materiale vegetale marino che si accumula sulle spiagge (Art. 5)

Si parla delle cosiddette "biomasse vegetali", derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile.

Questo materiale, con la nuova legge, può essere gestito con un'ampia gamma di possibilità: dopo una preliminare operazione di separazione del materiale vegetale da quello minerale (la sabbia, per intenderci) verrà valutata l'opportunità di mantenere il materiale in loco, di trasportarlo presso impianti di gestione dei rifiuti o, in alternativa, di rimetterlo in acqua anche mediante il riaffondamento o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

I prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositati naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare sono soggetti ad una diversa modalità di gestione ai sensi del D:Lgs n. 152/06 (Codice dell'Ambiente).

La nuova legge non solo regola una situazione comportamentale che potrebbe rappresentare un illecito ma prevede anche un sistema premiale: "Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta" (Art. 11).

La questione dei prodotti che rilasciano microfibre rappresenta un altro rilevante aspetto della nuova regolamentazione.

Si tratta di quei materiali che, soprattutto durante le operazioni di lavaggio, subiscono il distacco di microfibre che quasi inevitabilmente finiscono nei mari e nei corsi d'acqua. Dal giugno del 2022, tali prodotti dovranno riportare una serie di indicazioni sull'etichetta che informino il consumatore del pericolo di rilascio di microfibre dannose per l'ambiente seguite da istruzioni circa il lavaggio al fine di ridurre il più possibile l'impatto ambientale (Art. 12)

Infine, sono previste misure per gli impianti di desalinizzazione sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale nell'ottica di tutela l'ambiente marino e costiero.

L'articolo 13 della Legge Salva Mare prevede che tali impianti siano ammessi solo:

- a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
- b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
- c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acquee in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.




Avv. Salvatore RUBERTI
Ufficio legale ADUSBE



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

0	3	6	3	8	8	8	1	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: *in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia*

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: *le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.*

STRUTTURA. SEDI: *Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.*

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....
..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps**

-
- o **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F) : - €. 25,00**
(1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F) : - €. 12,50**
(1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario (validità biennale) : - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
 - o **Socio ordinario (validità annuale) : - €. 1,0**
 - o **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**
 - **VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE**
IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
 - **OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
 - **OPPURE ISCRIVITI ONLINE:** https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
 - **OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (** <https://www.adusbef.it/sedi> **);**
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2021 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*
